

Intelligenza artificiale in studio

Nove punti per l'avvocato che la usa già.
La versione minor del breviario.

GIUSEPPE GIRLANDO

aggiornato al 10 agosto 2026 • orbitalaw.it

La mappa delle regole in una pagina

Nessuna norma è scritta per l'avvocato che usa l'IA, tranne l'art. 13 della L. 132/2025: IA solo di supporto, con prevalenza del lavoro umano, e informazione chiara al cliente. Nell'AI Act lo studio è un utilizzatore, non un fornitore: gli restano l'alfabetizzazione del personale e un obbligo di trasparenza che non riguarda gli atti, mentre gli obblighi sull'alto rischio sono stati rinviati al dicembre 2027 e all'agosto 2028. Il GDPR si applica da sempre. La deontologia forense non ha norme sull'IA — l'obbligo di informare il cliente nasce dalla legge, non dal codice — e sul piano disciplinare si passa per i doveri generali, primo fra tutti l'art. 27 sui doveri di informazione.

L'avvocato è un «deployer»

Nell'AI Act lo studio legale è un utilizzatore professionale, non un fornitore: gli obblighi pesanti non lo riguardano. Ne restano due, entrambi già applicabili. Il primo è l'alfabetizzazione (art. 4, riscritto dall'Omnibus): misure proporzionate per chi usa i sistemi per conto dello studio — collaboratori, praticanti, segreteria — di cui conviene conservare traccia scritta. Il secondo è la trasparenza (art. 50), che però riguarda deepfake e testi pubblicati per informare il pubblico, non gli atti giudiziari né le comunicazioni al cliente. L'obbligo di informare il cliente esiste, ma ha un'altra fonte: la sezione che segue.

L'informativa al cliente

L'art. 13 della L. 132/2025 fa due cose: limita l'IA alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e impone di informare il cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. L'informativa va consegnata con il mandato, per iscritto anche se la legge non lo impone, e tenuta distinta dall'informativa privacy. Lo schema gratuito del CNF (13 ottobre 2025) è un buon punto di partenza, ma è generico: conviene indicare le categorie di strumenti realmente usati e aggiungere che nessuna decisione con effetti giuridici sul cliente è automatizzata. Per i mandati in corso, una comunicazione integrativa.

Deontologia senza una norma dedicata

Il codice deontologico forense non contiene alcuna norma sull'IA, ma l'art. 20 rende illecito disciplinare anche la violazione di doveri non tipizzati: il silenzio non protegge, rende solo imprevedibile la sanzione. Entrano in gioco competenza e diligenza (artt. 12 e 14), aggiornamento (art. 15), segreto (artt. 13 e 28, con sospensione fino a tre anni), informazione (art. 27), lealtà e probità (art. 9) e la responsabilità per collaboratori e praticanti (artt. 7 e 2). Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3348 del 21 ottobre 2025, ha già trasmesso un caso al Consiglio dell'Ordine, richiamando la Carta HOROS di Milano: i documenti di autoregolamentazione non vincolano, ma i giudici li usano come parametro.

Il segreto professionale e il cloud

L'IA rende in proporzione al materiale che le si fornisce, e il materiale di uno studio legale è coperto da segreto: il vincolo è professionale (art. 6 L. 247/2012, esteso per legge a collaboratori e praticanti), deontologico (artt. 13 e 28, con sospensione fino a tre anni), penale (art. 622 c.p., a querela del cliente) e processuale (artt. 103 e 200 c.p.p.). La domanda da porre al fornitore non è «è sicuro?», ma che cosa può fare dei contenuti che riceve. Le versioni professionali si distinguono per il contratto, non per la potenza. Sostituire i nomi con le iniziali non basta. Sulla valutazione d'impatto l'obbligo non è pacifico: le linee guida europee escludono l'avvocato che lavora con mezzi ordinari, ma il Garante (prov. n. 467/2018) elenca fra i trattamenti da valutare quelli con tecnologie innovative — l'IA citata espressamente — quando ricorra almeno un altro criterio, e nei fascicoli forensi i dati sensibili ricorrono quasi sempre. Riteniamo più probabile che sia dovuta, senza presentarlo come certo. La domanda utile è però un'altra: conviene farla quando lo strumento tratta stabilmente il contenuto dei fascicoli, quando trascrive i colloqui, quando vi accedono collaboratori, quando il fornitore è extra-UE; è superflua se non passano dati dei clienti; nei casi dubbi la scelta, quale che sia, va messa per iscritto. Cinque decisioni da prendere una volta sola: inventario, piani professionali, nomina dei responsabili, istruzioni scritte, elenco di ciò che non si carica mai.

Citazioni inventate

È il rischio che in Italia ha già prodotto condanne. In poco più di un anno la giurisprudenza è passata dall'indulgenza di Firenze (marzo 2025: disvalore riconosciuto, ma niente responsabilità aggravata) alla colpa grave di Siracusa (febbraio 2026: circa trentamila euro fra spese, art. 96, commi 3 e 4), fino alle pronunce di Verona, Mantova e Milano della primavera 2026 e alle prime due decisioni della Cassazione penale (Sez. VII, ord. n. 11431; Sez. III, sent. n. 23006), passando per la segnalazione disciplinare del TAR Lombardia. Il principio ormai affermato è che l'uso acritico dell'IA senza verifica sulle fonti primarie integra colpa grave. Attenzione: l'art. 96 condanna la parte, non il difensore — con il rischio di un'azione di rivalsa del cliente. Cinque regole: riscontro su banca dati, controllo che la pronuncia dica ciò che le si fa dire, diffidenza verso i riferimenti troppo precisi, verifica anche di ciò che si delega, dichiarazione immediata dell'errore già depositato.

L'IA nel lavoro quotidiano

Un criterio spiega quasi tutto: l'IA è affidabile quando **trasforma** materiale che le si fornisce (riassunti, cronologie, confronti, riformulazioni) ed è rischiosa quando deve **reperire** informazioni che non ha (precedenti, orientamenti). Dare più materiale, chiedere meno informazioni. Nella redazione il pericolo è l'abbondanza: il D.M. 110/2023 fissa limiti di 80.000, 50.000 e 10.000 caratteri e l'art. 46 disp. att. c.p.c. consente al giudice di valutarne il superamento sulle spese — dopo il passaggio in macchina l'atto deve essere più corto. Nella revisione, chiedere obiezioni e non conferme, perché il modello tende a dare ragione. Restano indelegabili strategia, valutazione del rischio, consiglio e firma: è la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera che la legge richiede.

Scegliere e governare gli strumenti

Non si sceglie il modello più potente, si sceglie il contratto migliore: sette domande al fornitore — addestramento, conservazione, accessi, atto di nomina ex art. 28 GDPR e sub-responsabili, localizzazione, uscita, registro degli accessi. Tre errori ricorrenti: comprare per la potenza, adottare il gratuito «solo per provare», lasciare che ognuno usi il proprio. Una policy di studio di una pagina, firmata per presa visione, separa l'errore individuale dalla carenza organizzativa. La formazione dei collaboratori non è un corso ma un adempimento, richiesto insieme dall'art. 4 dell'AI Act, dall'art. 6, comma 2, della legge professionale e dagli artt. 15 e 28 del codice deontologico. Nessun fornitore può «rendere conforme» lo studio: gli obblighi del deployer sono comportamenti, non certificati.

Cosa cambierà

Aggiornato al 10 agosto 2026, e da rileggere con quella data in mente. I decreti attuativi della L. 132/2025 non sono più in arrivo: il Consiglio dei ministri li ha approvati in via definitiva il 4 agosto 2026, prima della scadenza della delega del 10 ottobre. Restano da pubblicare, ma per lo studio legale portano due cose: l'alfabetizzazione sull'IA nella formazione continua, con sei mesi agli Ordini per adeguare i regolamenti, e l'ingresso della classe di rischio del sistema impiegato fra i parametri del compenso, entro dodici mesi. Sul fronte europeo restano il 2 dicembre 2026 e il 2027-2028 per l'alto rischio. La deontologia forense potrebbe tipizzare la materia — il Congresso lo ha chiesto, i commercialisti l'hanno già fatto dal novembre 2025 — o restare ai doveri generali; in entrambi i casi ciò che è richiesto oggi non cambia. Dopo le pronunce della Cassazione restano scoperti solo il fronte disciplinare e quello della responsabilità del difensore verso il cliente. Intanto il CSM ha aggiornato il 22 luglio 2026 le proprie raccomandazioni ai magistrati: la magistratura si è data regole scritte sull'IA, l'avvocatura non ancora.

Queste erano le conclusioni.

Il breviario completo sta in 72 pagine: il ragionamento per esteso, gli esempi tratti dal lavoro di uno studio civilistico, la checklist pre-deposito, i fac-simile di clausola e informativa, e l'elenco delle fonti con i collegamenti verificati.

È gratuito, e la sua diffusione integrale è libera e incoraggiata.

orbitalaw.it

Per segnalazioni e correzioni: giuseppe.girlando@orbitalaw.it